

# COMUNE DI PIGNONE

## Provincia della Spezia

---

### **REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

**Approvato con C.C. 37 del 24.11.2001**

#### Art. 1

##### *FINALITÀ E COMPITI DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE*

1. Il Servizio Comunale di Protezione Civile è preordinato all'attuazione delle leggi nazionali e regionali in materia di Protezione Civile e del presente Regolamento nonché allo svolgimento e supporto delle iniziative che perseguono finalità di prevenzione, previsione, gestione dell'emergenza e ricostruzione.
2. Il Servizio Comunale di Protezione Civile ha sede presso il palazzo comunale ed è presieduto dal Sindaco.
3. Il Servizio Comunale di Protezione Civile è composto da tutte le strutture operative, organi, funzioni di supporto e da tutto il personale operativo dell'Ente e del Volontariato che vengono mobilitati secondo le programmazioni e pianificazioni per le attività di prevenzione, previsione e gestione delle emergenze.
4. Il Servizio Comunale di Protezione Civile ha, in particolare, il compito di favorire la formazione e l'aggiornamento nonché l'applicazione della pianificazione nazionale, provinciale e comunale in materia di Protezione Civile ed altresì di coadiuvare il Sindaco, nella sua veste di autorità comunale di Protezione Civile, nelle diverse attività legate alla prevenzione, previsione e gestione delle emergenze.

#### Art. 2

##### *ORGANI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE*

1. Sono organi del Servizio Comunale di Protezione Civile:
  - il Sindaco
  - il Comitato Comunale di Protezione Civile
  - l'Unità Operativa di Protezione Civile
  - i responsabili delle funzioni di supporto
  - il Gruppo Comunale Operativo di Protezione Civile
2. La pianificazione comunale può inoltre prevedere le Unità di Crisi Locale

#### Art. 3

##### *IL SINDACO*

1. Il Sindaco è l'autorità ordinaria a livello comunale della Protezione Civile ed è il responsabile di tutte le attività ed operazioni ad essa connesse. Ruolo e competenze del Sindaco sono disciplinate dalle leggi dello Stato.

#### Art. 4

##### *IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE*

1. Il Sindaco, per la promozione delle attività connesse alla pianificazione e alla gestione, nonché alle materie di cui al presente Regolamento, si avvale di un Comitato Comunale di Protezione Civile, organo consultivo che ha il compito di formulare proposte di iniziative, di attività di studio, di consulenza sui diversi aspetti della gestione del territorio e della pubblica incolumità, con particolare riferimento alle attività di prevenzione e previsione.
2. Del Comitato fanno parte, oltre al Sindaco:
  - il responsabile dell'Unità Operativa di Protezione Civile
  - i responsabili delle funzioni di supporto
  - il responsabile del Gruppo Comunale Operativo di Protezione Civile
  - altri soggetti che il Sindaco riterrà di invitare di volta in volta o stabilmente alle sedute.

#### Art. 5

##### *L'UNITÀ OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE*

1. L'Unità Operativa di Protezione Civile ha sede presso il palazzo comunale. Ne fanno parte i dipendenti comunali inquadrati di norma nell'area tecnica ed amministrativa, i volontari nonché militari assegnati o messi a disposizione del Comune.
2. L'Unità Operativa di Protezione Civile cura:
  - la gestione e la manutenzione delle attrezzature del Servizio
  - l'adempimento di tutti gli aspetti amministrativi del Servizio
  - la predisposizione ed aggiornamento della pianificazione
  - l'organizzazione di tutte le attività ordinarie di prevenzione e previsione di protezione civile
  - l'organizzazione delle attività in emergenza ed in particolare del Centro Operativo Comunale
  - l'organizzazione delle iniziative di formazione, addestramento e aggiornamento del personale, nonché la sua gestione comprese le turnazioni di reperibilità
  - la partecipazione del Comune alle attività della pianificazione nazionale, regionale e provinciale
  - ogni altra attività ad essa demandata dal Sindaco nell'ambito del settore
3. Il responsabile dell'Unità Operativa di Protezione Civile è il responsabile dei servizi dell'area tecnica

#### Art. 6

##### *I RESPONSABILI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO*

1. I responsabili delle funzioni di supporto vengono nominati dal Sindaco, con apposito decreto.
2. Essi curano, avvalendosi anche dell'Unità Operativa di Protezione Civile, l'aggiornamento e l'attuazione della parte di piano di propria competenza.
3. In situazione di emergenza sono componenti del Centro Operativo Comunale.
4. Le funzioni di supporto sono come di seguito individuate:
  - Tecnica e di pianificazione
  - Assistenza alla popolazione, rapporti con il volontariato e con le scuole
  - Gestione degli aspetti economici

#### Art. 7

##### *L'UNITÀ DI CRISI LOCALE*

1. La pianificazione comunale può prevedere, a livello di frazioni, delle micro Unità Operative denominate Unità di Crisi Locale e composte da cittadini adeguatamente formati e individuati con decreto del Sindaco.
2. Il responsabile dell'U.C.L. assume il coordinamento dell'Unità e delle persone che ad essa fanno riferimento, favorendo l'informazione della cittadinanza della frazione in materia di Protezione Civile

3. L'U.C.L. utilizza, in via generale, per la sua attività, la sede dell'Associazione più rappresentativa della frazione o altra struttura pubblica o privata e può disporre per le sue attività di materiali o attrezzature forniti dal Comune.

#### Art. 8

##### *IL GRUPPO COMUNALE OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE*

1. Il Gruppo Comunale Operativo di Protezione Civile è il principale organismo operativo del Comune sul territorio. Esso è costituito da personale del Volontariato ed agisce sotto la direzione del Sindaco e degli altri organi del Servizio Comunale di Protezione Civile. Tale gruppo è costituito mediante nomina da parte del Sindaco e ad esso vengono fornite adeguate attrezzature.
2. Ai volontari componenti del Gruppo Comunale Operativo di Protezione Civile, si applica la normativa nazionale e regionale in materia di gestione giuridica, finanziaria ed assicurativa del volontariato.
3. I membri del Gruppo possono utilizzare i mezzi di proprietà comunale in situazioni di emergenza.

#### Art. 9

##### *LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE*

1. E' favorita la partecipazione alle attività della Protezione Civile delle associazioni di Volontariato riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali ed il loro inserimento nel Servizio Comunale di Protezione Civile.
2. Il Comune valorizza il Volontariato e ne incentiva secondo le possibilità le attività di formazione e di intervento.

#### Art. 10

##### *GESTIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E CONTABILE DEL SERVIZIO*

1. Il Servizio Comunale di Protezione Civile utilizza mezzi, materiali, risorse del Comune o messi a disposizione del Comune, da parte di enti pubblici, gruppi di volontariato o privati, restando a carico del Comune stesso, se necessario o richiesto, l'onere per i premi assicurativi, per i carburanti e le riparazioni conseguenti l'attività svolta.
2. Il Servizio Comunale di Protezione Civile per la propria attività, per le spese per la pubblica incolumità, per le urgenze di ogni genere, attinge agli appositi stanziamenti di bilancio, nel rispetto delle indicazioni specifiche fornite in sede di assegnazione degli obiettivi e delle risorse.

#### Art. 11

##### *CONVENZIONI*

1. Per tutte le attività inerenti la prevenzione, la previsione e la gestione delle emergenze, e comunque comprese nella pianificazione comunale o nel presente Regolamento, il Comune stipula convenzioni ed accordi con enti pubblici e privati, società ed imprese, fondazioni ed istituti, università e scuole per l'erogazione di servizi, forniture, trasmissione dati ed informazioni, consulenze e studi e quant'altro necessario e funzionale all'effettiva conduzione di un Servizio Comunale aggiornato, tempestivo, efficiente e completo. Il Comune può altresì affidare incarichi professionali per studi, consulenze e progettazioni inerenti il settore.

#### Art. 12

##### *FONDO INCENTIVANTE*

1. Ai fini di una efficiente gestione del Servizio, una quota di regola non inferiore al 5% del Fondo Programmi e Progetti per il personale comunale, è riservata a progetti per le attività di cui al presente Regolamento ed alla pianificazione comunale.

### Art. 13

#### *CENTRO OPERATIVO COMUNALE*

1. Il Centro Operativo Comunale è un organismo straordinario costituito con apposito decreto sindacale, che può essere convocato in situazione di emergenza dal Sindaco presso la sede comunale per la gestione, direzione e coordinamento delle attività di emergenza.
2. Fanno parte del C.O.C., che è diretto dal Sindaco o da un suo delegato:
  - I componenti dell'Unità Operativa di Protezione Civile
  - I responsabili delle funzioni di supporto
  - Altri soggetti volontari o rappresentanti di enti pubblici o privati designati dal Sindaco
3. Fanno parte del C.O.C. una Segreteria di Emergenza ed un Centro di raccolta dati, i cui compiti sono specificati nel piano comunale.

### Art. 14

#### *PRESTAZIONI VOLONTARIE*

1. Le prestazioni volontarie di cittadini singoli o associati o di gruppi organizzati avvengono a titolo gratuito, restando a carico del Comune solo gli eventuali oneri assicurativi relativi alla copertura dei rischi connessi agli interventi previsti dal presente Regolamento.
2. In caso di effettivo utilizzo dei volontari in interventi di Protezione Civile, il Sindaco ne richiede il distacco dal luogo di lavoro e provvede poi con propria certificazione a giustificare l'assenza per il tempo strettamente necessario.
3. Il Sindaco applica, ove occorra e secondo le sue competenze, i benefici di legge previsti a favore del volontariato.
4. I cittadini che intendano offrire volontariamente la loro opera nel Servizio di Protezione Civile o per iniziative comunque comprese nel presente Regolamento, presentano domanda al Sindaco, il quale, accertatane l'idoneità, li iscrive in apposito ruolo denominato "Registro dei Volontari di Protezione Civile", da istituirsi con deliberazione di Giunta Comunale. Tale iscrizione comporta il riconoscimento per il volontario di "Esercizio di un Servizio di Pubblica Necessità", ai sensi dell'art. 359 del Codice Penale.
5. Dal registro risultano, oltre ai consueti dati anagrafici, la disponibilità all'impiego, la specializzazione eventualmente posseduta, l'attività normalmente espletata e il luogo di abituale residenza, nonché il tipo di reperibilità.
6. Il Comune provvede, secondo le disponibilità, alla formazione ed all'aggiornamento del personale registrato. Provvede, inoltre, in occasione delle emergenze, ove necessario, alla fornitura dell'attrezzatura individuale, alla copertura assicurativa ed al ristoro dei volontari.

### Art. 15

#### *DISPOSIZIONI FINALI*

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle pianificazioni comunale, provinciale e nazionale nonché alla legislazione nazionale e regionale in materia.